

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Divieto di installazione di piattaforme petrolifere

ONOREVOLI SENATORI. – Questa disegno di legge è il punto di arrivo di una lunga battaglia per la difesa del nostro patrimonio naturalistico, storico, archeologico.

Una battaglia iniziata alcuni anni fa dalle popolazioni della Campania e della Sicilia, quando incaute concessioni governative alle società ELF ed AGIP consegnarono alle trivellazioni petrolifere alcune tra le zone più belle ed amate di questo Paese: la costiera amalfitana dal golfo di Napoli a quello di Salerno; le isole Egadi, con l'area archeologica di Mozia e dello Stagnone, già destinata a parco regionale e giustamente vincolata ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 26 giugno 1939, n. 1497, che rischiavano di divenire in nome dello

«sviluppo energetico» una palude oleosa e maleodorante.

E che questo scenario non fosse fantascientifico, ma plausibile e vicino, lo hanno dimostrato nel corso di una lunga mobilitazione, studi e ricerche di geologi ed ambientalisti. I rischi di un incidente nell'attuale tecnologia della ricerca petrolifera sono, infatti, molto alti – mille volte superiori a quelli relativi all'ingegneria nucleare – e non offrono, quindi, alcuna garanzia di tutela dell'ambiente. Le aree interessate dalle ricerche oggetto di questa legge sono inoltre ad elevato rischio sismico. La catastrofe, in caso di incidente, avrebbe effetti devastanti, irreversibili, non solo su quel patrimonio naturalistico unico

ed irripetibile, ma su tutta l'economia che da esso si alimenta, a cominciare dalle attività turistiche.

Furono proprio queste le motivazioni con cui il Tribunale amministrativo regionale di Salerno, il 13 marzo 1987, annullò il decreto di concessione governativa. Nel documento veniva tra l'altro riconosciuta l'assenza di misure di sicurezza e, soprattutto, la superficialità e l'approssimazione con cui erano stati adottati i provvedimenti di concessione.

Era una sentenza esemplare ed importante, che riconosceva i diritti dell'ambiente e quelli delle popolazioni locali, unite agli ecologisti in una battaglia che ha rischiato di veder prevalere le ragioni insensate del profitto su quelle della natura e su quelle di un'economia intelligente, non distruttiva. E quella vecchia logica dello sfruttamento indiscriminato del territorio era, onorevoli senatori, anche estremamente modesta nei risultati che si prefiggeva: 10 milioni di tonnellate di petrolio nel trapanese, a fronte dei 150 milioni consumati annualmente dal nostro Paese.

La *ratio* che guidò quelle infelici concessioni ci appare oggi assai lontana, nel profondo mutamento della visione dell'am-

biente e della sua centralità; è in nome di questa consapevolezza nuova che esponenti di tutte le forze politiche della Camera dei deputati, il 14 luglio 1988, dopo un vivo dibattito parlamentare, hanno sottoscritto la risoluzione unitaria n. 6-0044, con cui si impegna il Governo a conferire titoli minerari solo dopo una attenta comparazione degli interessi statali coinvolti, con specifico riguardo a quello ambientale e a stabilire la definitiva interdizione della costiera amalfitana, dei golfi di Salerno e di Napoli, delle isole Egadi, da ogni ulteriore e possibile autorizzazione per ricerche petrolifere.

È dunque giusto, onorevoli colleghi, che la volontà unanimamente espressa dalla Camera dei deputati divenga legge attraverso questo breve provvedimento, che all'articolo 1 pone e localizza i divieti di installazione di piattaforme petrolifere e all'articolo 2 stabilisce le relative sanzioni per i trasgressori.

Questa legge è un passo ulteriore verso un rapporto nuovo tra economia ed ambiente, ma è anche un riconoscimento ed un contributo allo sviluppo autentico, secondo le sue forti vocazioni naturalistiche e turistiche, del Mezzogiorno d'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietata l'installazione, anche temporanea e a qualunque titolo, di piattaforme petrolifere al largo dei golfi di Salerno e di Napoli, in un'area con raggio di 65 chilometri e con centro l'isola di Capri, i cui limiti terrestri cadono a circa 5 chilometri a nord della foce del fiume Volturno ed a circa 20 chilometri a sud della foce del fiume Sele; lo stesso divieto vale nel raggio di 50 chilometri dalle isole Egadi.

2. È fatto obbligo di rimuovere le attrezzature presenti nelle zone suindicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono puniti con un'ammenda da 10 a 50 milioni di lire e con la reclusione fino a tre anni.

2. Per i trasgressori delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano sanzioni da 5 a 25 milioni di lire e la reclusione fino a 18 mesi.